



## **Edizione di martedì 28 novembre 2023**

### **Diritto e reati societari**

**Delibera di esclusione del socio dalla S.r.l. e genericità della clausola statutaria che prevede le ipotesi di esclusione**

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Sulla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in caso di differenza fra residenza anagrafica e residenza o domicilio effettivi**

di **Marco Sergio Catalano, Avvocato**

### **Esecuzione forzata**

**Il debitore che interferisce illecitamente nelle operazioni di vendita non è legittimato a chiederne la sospensione**

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Responsabilità civile**

**Furto d'auto in parcheggio a pagamento e responsabilità del gestore**

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

### **Proprietà e diritti reali**

**Successione a titolo particolare e legittimazione attiva all'azione di manutenzione**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto e procedimento di famiglia**

**La restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento non dovute**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Diritto e reati societari**

**Postergazione ex art. 2467 c.c. del finanziamento soci “travestito” da fornitura di merce**  
di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Il trattamento del debito c.d. promiscuo nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**  
di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

## **Diritto Bancario**

**Commissione di anticipata estinzione e TEG**  
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Soft Skills**

**Greenwashing e dintorni**  
di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Diritto e reati societari

---

# ***Delibera di esclusione del socio dalla S.r.l. e genericità della clausola statutaria che prevede le ipotesi di esclusione***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Master di specializzazione

## Diritto immobiliare e Real Estate

Scopri di più

Tribunale di Catanzaro, 31 ottobre 2023, Estensore Rinaldi

### Parole chiave

Esclusione del socio – Specifiche ipotesi – Genericità dello statuto – Nullità delle clausole statutarie – Nullità della delibera di esclusione

**Massima:** *“La clausola dello statuto di una S.r.l. che prevede l’esclusione del socio per gravi inadempienze alle norme del medesimo statuto è nulla per violazione dell’art. 2473 bis c.c. per la sua genericità”.*

### Disposizioni applicate

Art. 2473 bis c.c. (esclusione del socio)

### CASO

Una socia di una S.r.l. riveste a sua volta la forma societaria di s.r.l. Viene assunta una delibera assembleare con la quale **la socia viene esclusa**. La socia esclusa impugna la delibera davanti al Tribunale di Catanzaro chiedendo che ne venga dichiarata la nullità. Secondo la tesi del socio impugnante, la nullità della delibera deriva dalla genericità della clausola statutaria che disciplina le ipotesi di esclusione.

### SOLUZIONE

Il Tribunale di Catanzaro accoglie la domanda attrice e dichiara la **nullità della clausola dello statuto** in tema di esclusione del socio per la sua genericità; per l’effetto il giudice catanzarese annulla anche la delibera di esclusione del socio: una delibera assunta sulla base di una clausola statutaria nulla è a sua volta nulla.

## QUESTIONI

L'art. 2473-*bis* c.c. disciplina l'esclusione del socio dalla s.r.l. La disposizione è molto breve e statuisce che *“l'atto costitutivo può prevedere **specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio**. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo”*. La norma prevede innanzitutto la facoltatività della regolamentazione dell'esclusione: se lo statuto nulla dice, il socio non può essere escluso. Inoltre la regola impone che le cause di esclusione siano “specifiche”, ossia indicate in modo univoco e dettagliato nello statuto. Infine si prevede che le ipotesi di esclusione previste nello statuto debbano configurare giusta causa: il socio non può essere escluso per ragioni banali. Complessivamente emerge che il legislatore considera l'esclusione del socio come una *extrema ratio*, che può verificarsi solo in casi molto gravi. L'esclusione del socio pone difatti fine al rapporto societario, e ha conseguenze importanti non solo per il socio medesimo, ma anche per la società. Si consideri inverosimile che al socio recedente deve essere liquidato il controvalore della quota, circostanza che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza della società.

Nel caso deciso dal Tribunale di Catanzaro, la clausola dello statuto era formulata così: *“sono cause di esclusione se il socio ... si sia reso colpevole di **gravi inadempienze alle norme del presente statuto** ... si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dal presente statuto”*. Queste previsioni possono considerarsi sufficientemente specifiche, come impone la legge?

Il Tribunale di Catanzaro ritiene che questa clausola non soddisfi il criterio di specificità richiesto dalla legge. Il canone della specificità, difatti, esige una **tipizzazione dei casi di esclusione**, mediante l'individuazione di accadimenti definiti e circoscritti. La specificità è tesa a evitare abusi dell'istituto dell'esclusione del socio da parte della maggioranza della compagine societaria e risponde all'esigenza del socio di prevedibilità delle ipotesi al verificarsi delle quali si può produrre l'effetto estromissivo. La specificità è esclusa quando la clausola sia formulata in modo da lasciare ampio spazio alla discrezionalità interpretativa, giacché altrimenti l'istituto si trasformerebbe in uno strumento generico di reazione a un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio. Il canone della specificità consente di desumere l'illegittimità di tutte quelle clausole che evidenzino generiche gravi inadempienze del socio, senza indicare specificamente determinate tipologie di comportamento. La genericità delle clausole statutarie determina la nullità della delibera, essendo essa stata assunta sulla base di clausole nulle. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro dichiara la nullità della clausola dello statuto e annulla la delibera di esclusione dalla società.

Questa decisione del Tribunale di Catanzaro si pone in continuità con altre decisioni della giurisprudenza che hanno stabilito la nullità di clausole statutarie eccessivamente generiche nel definire i comportamenti che determinano l'esclusione del socio. Si può menzionare una sentenza del **Tribunale di Napoli (23 marzo 2022**, in [ilcaso.it](https://www.ilcaso.it)) in senso conforme. Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli si trattava di una s.r.l. composta di 2 soli soci, ciascuno al 50%. Viene assunta una delibera con il quale la società esclude il socio Caio. Questi impugna la delibera davanti al Tribunale di Napoli. Lo statuto della società stabiliva che costituiscono causa di esclusione le *“gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale”*.

Si tratta di una formulazione simile a quello dello statuto della società oggetto della sentenza del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale di Napoli osserva che la clausola dello statuto è troppo generica. Nel caso di specie era stato imputato al socio Caio di avere materialmente ricevuto la notificazione di un decreto ingiuntivo rivolto alla società e di non averlo consegnato all'altro socio che era amministratore della società. Il giudice catanzarese osserva che detta condotta non configura di per sé un grave inadempimento e che, comunque, non vi è la prova che la mancata consegna abbia causato un danno alla società. Si consideri difatti che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato consegnato alla società e fosse stato opposto, non necessariamente esso sarebbe stato revocato dall'autorità giudiziaria. Il punto però che interessa in questa sede è che la formulazione dello statuto è troppo generica. Ne consegue la nullità della clausola statutaria per violazione dell'art. 2473 *bis* c.c. La nullità della clausola statutaria implica, a sua volta, la nullità della delibera assembleare, posta in essere sulla base di una clausola nulla. In conclusione il socio Caio non è stato efficacemente escluso dalla compagine societaria della s.r.l.

In altri casi affrontati dalla giurisprudenza, lo statuto della società era sufficientemente specifico. Il **Tribunale di Milano (15 marzo 2021)**, in [giurisprudenzadelleimprese.it](http://giurisprudenzadelleimprese.it) si è occupato di una s.r.l. il cui statuto prevedeva che *“il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, oltre a quelle indicate nell'articolo 2466 c.c.: a) interdizione o inabilitazione; b) inadempimento del conferimento d'opera o di servizi; c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza”*. In questa fattispecie il giudice milanese ha ritenuto lo statuto sufficientemente specifico.

Master di specializzazione

**Diritto immobiliare e Real Estate**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Sulla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in caso di differenza fra residenza anagrafica e residenza o domicilio effettivi***

di Marco Sergio Catalano, Avvocato

Master di specializzazione

## **Diritto e contenzioso ambientale**

Scopri di più

Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2023, n. 27540 (ord.) – Pres. Manna – Rel. Poletti

***Notificazione ex art. 140 C.p.c. – Diversità fra stabile dimora e residenza anagrafica – conoscibilità della residenza o domicilio effettivo – obbligo di notifica alla residenza o domicilio effettivo – sussistenza*** (C.p.c. art. 140)

**Massima:** *“La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove, deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della stessa”* (massima non ufficiale).

### **CASO**

La fattispecie in esame trae origine da un procedimento sommario ex art. 702 *bis* C.p.c. (anteriforma Cartabia), promosso da un legale al fine di veder liquidare i compensi relativi all'attività svolta a favore di un proprio cliente.

Il procedimento di primo grado si svolgeva nella contumacia del convenuto, di professione magistrato, concludendosi con ordinanza di accoglimento della domanda del ricorrente e la liquidazione dei compensi da questi rivendicati.

Il provvedimento veniva notificato in forma esecutiva al cliente personalmente e, sulla base di esso, veniva promosso fruttuosamente un procedimento di espropriazione presso terzi, avente ad oggetto i crediti retributivi del debitore.

Quest'ultimo, quindi, formulava ricorso straordinario per cassazione, lamentando la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché dell'ordinanza conclusiva del procedimento e dei successivi atti del procedimento esecutivo. Sosteneva, infatti, di aver preso cognizione della sussistenza di tali atti solo dopo aver subito la prima ritenuta stipendiale (in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione *medio tempore* ottenuta dal

creditore), poiché tutti gli atti precedenti erano stati notificati, ai sensi dell'art. 140 C.p.c., presso il luogo di residenza anagrafica, pur in difetto del requisito della temporanea assenza del destinatario. A sostegno del ricorso, in particolare, veniva osservato come – sin da prima della notifica del ricorso introduttivo – la residenza effettiva del destinatario non coincidesse più con quella anagrafica, essendo quest'ultimo stato trasferito ad esercitare le proprie funzioni presso una Corte d'appello sita in regione differente. E che pertanto il creditore, conoscendo la professione del destinatario dell'atto, impiegando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto effettuare la notifica al domicilio effettivo anziché alla non più attuale residenza anagrafica.

Nel costituirsi in giudizio, il legale vittorioso in primo grado, eccepiva la tardività del ricorso straordinario, sostenendo che questi fosse stato notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento di primo grado.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario ritenendo, per un verso, che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (nonché degli atti successivi) fosse nulla, in quanto non effettuata presso l'effettiva residenza o il domicilio del destinatario; per altro verso, che proprio in ragione della nullità di tale notifica, il ricorso straordinario per cassazione fosse stato introdotto tempestivamente, giacché l'art. 327, 2° comma, C.p.c. dispone l'inapplicabilità del termine "lungo" per impugnare ove il contumace dimostri – come nel caso di specie – di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notifica dell'atto introduttivo.

## QUESTIONI

Al fine di decidere la controversia, la Cassazione ha dovuto stabilire se, ai fini della validità delle notificazioni, sia sufficiente fare affidamento sulle risultanze anagrafiche o, viceversa, vi sia a carico del notificante l'onere di individuare la residenza, il domicilio o la stabile dimora effettivi del destinatario.

Nell'accogliere la soluzione più rigorosa per il notificante, la pronuncia in commento muove dal presupposto che, ai sensi degli artt. 138 e 139 C.p.c., la notifica debba essere effettuata nelle mani del destinatario oppure, ove ciò non sia possibile, nel comune di residenza, presso la casa di abitazione o ancora, nel caso in cui siano sconosciuti residenza o stabile dimora effettivi, presso il domicilio [sull'ordine dei luoghi di notifica, cfr. per tutti Campus, Sub *art. 139 C.p.c.*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da Consolo, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2013, 1594 s., ove ulteriori riferimenti e citazioni; (Russo,) Ruvolo, *Notifiche e diritto vivente*, in *Corr. Giur.*, 2013, 124 ss.; Sassone, Sub *art. 139 C.p.c.*, in *Codice ipertestuale di procedura civile commentato*, a cura di Comoglio e Vaccarella; in giurisprudenza, 30.7.2010, n. 17903, in *onelegale.wolterskuwer.it*; Cass., 5.8.2002, n. 11734, in *Arch. Civ.*, 2003. Parzialmente diff. Cass., 7.8.2023, n. 23974 (ord.), in *onelegale.wolterskuwer.it*; Cass., 1.2.2010, n. 2266, *ibidem*, per la quale, nell'ipotesi in cui la notifica può essere indifferentemente effettuata presso il luogo di



residenza, di dimora o di domicilio, laddove questi si trovino nel comune ove il destinatario ha la propria residenza].

Secondo l'interpretazione pressoché unanime – condivisa altresì dalla pronuncia in commento – le norme impongono al notificante di ricercare il luogo di notifica con l'ordinaria diligenza (cfr., fra le altre, Cass., 27.12.2017, n. 30952, in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass., 11.11.2003, n. 16941, in *Guida al dir.*, 2003, 50, 47; Cass., 16.5.2006, n. 11369, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, 694; Cass., 2.10.1991, n. 10248, in *onelegale.wolterskluwer.it*).

In tale contesto, il notificante si può certamente avvalere delle risultanze dei registri anagrafici, ma il suo onere di diligenza non può dirsi sempre esaurito con la ricerca della residenza anagrafica. Viene infatti universalmente ritenuto come le risultanze anagrafiche abbiano mero valore presuntivo, superabile con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva (v., *ex multis*, Cass., 18.5.2020, n. 9049 (ord.), in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass., 13.2.2019, n. 4272, *ibidem*; Cass., 26.5.1999, n. 5076, in *Fall.*, 1999, 1343, con nota di Lo Cascio; Cass., 18.4.1998, n. 3982, in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass., 27.2.1998, n. 2230, *ibidem*).

Ne deriva che il notificante possa notificare gli atti presso la residenza anagrafica, solo quando, incolpevolmente, non sia in grado di reperire l'effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario. Viceversa, qualora, impiegando l'ordinaria diligenza, sia in grado di individuare la residenza, la stabile dimora o il domicilio del destinatario, sarà tenuto ad effettuare la notifica in tali luoghi ai sensi dell'art. 139 C.p.c., a pena di nullità (Cass., 27.12.2017, n. 30952, cit.; Cass., 24.2.2015, n. 3590, in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass., 2.10.1991, n. 10248, cit.).

Ebbene, poiché nel caso di specie era risultato provato che, al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il legale notificante era a conoscenza della professione di magistrato svolta dal destinatario della notifica, la Cassazione ha ritenuto che il notificante, prima di notificare l'atto, potesse agevolmente verificare il luogo di lavoro del destinatario e di inviare correttamente la notifica (quantomeno) al domicilio del cliente, anziché alla residenza anagrafica, non più attuale.



## Esecuzione forzata

---

# ***Il debitore che interferisce illecitamente nelle operazioni di vendita non è legittimato a chiederne la sospensione***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

## Nuovo diritto delle esecuzioni

Scopri di più

**Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24913 – Pres. De Stefano – Rel. Saija**

**Espropriazione immobiliare – Vendita – Potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. – Sollecitazione – Condizioni e limiti**

**Massima:** *“Il potere del giudice dell’esecuzione di revocare l’aggiudicazione, una volta che egli abbia avuto contezza di fatti delittuosi che abbiano illecitamente interferito nella determinazione del giusto prezzo di vendita, tali da alterarne l’esito, non è utilmente suscettibile di sollecitazione da parte di chi quei fatti ha compiuto”.*

### **CASO**

Avvenuta l’aggiudicazione dell’immobile pignorato, il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. sia avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva disatteso la richiesta di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., sia avverso il decreto di trasferimento conseguentemente emesso, sostenendo che la gara fosse stata influenzata dalla commissione di fatti costituenti reato (turbata libertà degli incanti).

Il Tribunale di Ragusa rigettava le opposizioni, evidenziando che i presunti fatti perturbatori fossero imputabili allo stesso esecutato, che aveva lamentato la violazione dell’accordo concluso con il soggetto intenzionato a presentare un’offerta d’acquisto, in forza del quale lo stesso si era impegnato a non proporla dietro il riconoscimento di un corrispettivo: infatti, mentre il primo esperimento di vendita era andato deserto, l’offerta era stata presentata in vista di quello successivo, al cui esito l’immobile era stato aggiudicato a un prezzo inferiore, nel che, secondo l’opponente, si sarebbe dovuta ravvisare l’alterazione della formazione del giusto prezzo.

L’opposizione avverso il decreto di trasferimento, invece, veniva considerata inammissibile in quanto tardiva, giacché proposta dopo che erano decorsi venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel fascicolo informatico del processo esecutivo (cui il legale del debitore

aveva accesso, in quanto costituito), non assumendo rilievo, al fine di individuare il *dies a quo* del termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., la data in cui la cancelleria ne aveva effettuato la comunicazione.

La sentenza era gravata con ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che chi ha compiuto atti idonei a invalidare il procedimento di vendita, ovvero a influenzare la formazione del giusto prezzo, non può invocare la sospensione della vendita e la revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c., dal momento che ciò consentirebbe di piegare il potere attribuito al giudice dell'esecuzione a tattiche strumentali e al perseguimento di finalità vietate dall'ordinamento.

## QUESTIONI

[1] L'art. 586 c.p.c. prevede un eccezionale potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita, una volta avvenuta l'aggiudicazione ed effettuato il versamento del saldo prezzo.

Secondo la puntuale ricostruzione operata da Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2015, n. 18451, tale potere può essere esercitato quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (non essendo necessariamente tale quello che non coincide con il valore di mercato del bene) e:

- si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;
- emerga che nel procedimento di vendita si sono verificate irregolarità – se non addirittura vere e proprie interferenze illecite di tipo criminale – che abbiano condotto alla realizzazione di un prezzo non corrispondente a quello che si sarebbe conseguito se la sequenza procedimentale avesse avuto corso regolare;
- il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;
- vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.

Nell'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato che la previsione della necessità di denunciare prima dell'aggiudicazione circostanze fattuali alla stessa preesistenti di cui la sola parte istante sia a conoscenza è funzionale a evitare che questa possa arbitrariamente decidere se e quando avvalersi dell'informazione di cui è in possesso allo scopo di determinare l'arresto del subprocedimento di vendita, a seconda della propria personale convenienza, finendo con l'influenzarne gli esiti, ovvero strumentalizzandoli.

In altre parole, la parte che sia a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a incidere sulla corretta formazione del prezzo di vendita è tenuta a renderli noti e a farli emergere immediatamente, ossia prima dell'aggiudicazione, se preesistenti alla stessa; nel contempo, le altre parti interessate, che non fossero precedentemente a conoscenza di tali circostanze, sono legittimate ad avvalersene e a farle proprie anche ad aggiudicazione avvenuta, venendo sostanzialmente rimesse in termini, a condizione però che manifestino in maniera inequivocabile il loro interesse alla revoca dell'aggiudicazione.

Nella fattispecie esaminata, non venivano in considerazione elementi perturbatori inerenti a qualità intrinseche del bene venduto (quali vizi, difformità, mancanza di qualità indicate nell'avviso di vendita) preesistenti all'aggiudicazione, ma fatti delittuosi commessi proprio nel corso del procedimento che aveva condotto a essa; circostanze che, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza, integrano un'autonoma e distinta causa di sospensione *ex art.* 586 c.p.c.

Più precisamente, la società che si era aggiudicata l'immobile, in virtù di un accordo intervenuto tra il suo legale rappresentante e l'esecutato, si era astenuta dal presentare la propria offerta in occasione del primo esperimento di vendita, che era quindi andato deserto, per poi presentarla in vista di quello successivo, fruendo della conseguente riduzione del prezzo e aggiudicandoselo così a un prezzo inferiore.

Questi fatti integrano indubbiamente motivo di revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c., non essendo contestabile l'esistenza di un'interferenza illecita nella determinazione del giusto prezzo, visto che, in assenza del *pactum sceleris*, l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in occasione del primo esperimento di vendita e, dunque, a un prezzo superiore.

Ciò che, tuttavia, escludeva la possibilità per il giudice dell'esecuzione di esercitare il potere di sospensione, nel caso specifico, andava ravvisato nel fatto che l'elemento che aveva determinato l'emersione dell'interferenza illecita era costituito dalla violazione, da parte di colui che si era reso aggiudicatario dell'immobile, dell'accordo concluso con l'esecutato, che prevedeva la rinuncia a presentare offerte d'acquisto in occasione non solo del primo, ma anche dei successivi esperimenti di vendita: l'esecutato, dunque, aveva invocato la revoca dell'aggiudicazione facendo leva proprio sul fatto illecito alla cui integrazione egli stesso aveva concorso in prima persona.

Se è vero, infatti, che la sospensione della vendita deve senz'altro essere disposta quando si abbia contezza di illecite interferenze nella formazione del prezzo, colui che ha contribuito a determinare l'alterazione del regolare svolgimento del procedimento di vendita non è legittimato né a sollecitare l'attivazione del potere attribuito dall'art. 586 c.p.c. al giudice dell'esecuzione, né a sindacare le modalità con le quali sia stato esercitato, determinandosi altrimenti un'inammissibile eterogenesi dei fini e premiandosi comportamenti illeciti con il consolidamento dei loro effetti, a tutto vantaggio di chi li ha illegittimamente posti in essere (a prescindere dal fatto che costituiscano o meno condotte penalmente rilevanti).

In definitiva, il potere di sospensione della vendita in presenza di fatti delittuosi non può essere invocato da chi quei fatti ha compiuto, fermo restando il dovere del giudice dell'esecuzione di valutare ogni altro elemento, soprattutto se addotto da altre parti del processo esecutivo estranee a tali fatti delittuosi e che sia stato da costoro ritualmente e tempestivamente portato alla conoscenza del giudice.

L'opposizione dell'esecutato era stata respinta dal Tribunale di Ragusa anche nella parte in cui aveva per oggetto il decreto di trasferimento, sia per vizi derivati (ossia dipendenti e discendenti dalla turbativa del regolare svolgimento delle operazioni di vendita), sia per vizi suoi propri, in quanto reputata tardiva.

Il rigetto era dovuto al fatto che il *dies a quo* del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. era stato fatto coincidere con la data di pubblicazione del decreto di trasferimento nel fascicolo informatico del processo esecutivo, anziché con quella in cui la cancelleria ne aveva effettuato la comunicazione alle parti.

La Corte di cassazione ha censurato questa impostazione, affermando che il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato, vale a dire dal momento in cui la conoscenza del vizio è stata conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (non essendo prescritto da alcuna norma che del decreto di trasferimento debba essere data comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-*bis* c.p.c.), né quella di trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, il mero inserimento – mediante deposito – del decreto di trasferimento nel fascicolo della procedura esecutiva non è sufficiente per fare scattare la decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c., in quanto l'astratta possibilità che la parte sia nelle condizioni di apprendere dell'esistenza del provvedimento e di attivarsi conseguentemente per la proposizione dell'opposizione non integra l'effettiva conoscenza dell'atto cui detta decorrenza è ricollegata.

Peraltro, nell'attuale regime, successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dall'esecutato avverso il decreto di trasferimento per fatti incidenti sulla validità dell'aggiudicazione sarebbe stata comunque inammissibile, giacché, in forza delle modifiche apportate all'art. 591-*ter* c.p.c., simili doglianze si sarebbero dovute fare valere immediatamente, con reclamo al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto ritenuto invalido o dalla sua conoscenza legale; in assenza di tempestiva impugnazione, resta definitivamente preclusa la possibilità di fare valere il vizio, impugnando per invalidità derivata il decreto di trasferimento, che ora, dunque, può essere censurato solo ed esclusivamente per vizi suoi propri.

Seminario di specializzazione

# Nuovo diritto delle esecuzioni

Scopri di più

## Responsabilità civile

---

# ***Furto d'auto in parcheggio a pagamento e responsabilità del gestore***

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting**

Scopri di più

Cass. civ., Sez. II, ord., 27.06.2023, n. 18277 – Pres. Di Virgilio – Rel. Ginnaccari

**Contratto di deposito – Parcheggio in area recintata – Accessibilità mediante ritiro di biglietto e superamento di sbarra – Avviso di mancanza di custodia – Irrilevanza – Condizioni – Fondamento**

[1] L'offerta al pubblico di parcheggio meccanizzato – relativa ad un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso – ingenera il legittimo affidamento da parte di chi vi accede che in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece, deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio.

[2] Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale. Tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio. È innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo, conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo. Stante la ricostruzione del contenuto dell'offerta di parcheggio, un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio. Difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità

in capo al gestore del parcheggio deve essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente ha ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.

## CASO

Parte attrice conveniva in giudizio il gestore del parcheggio a pagamento di un aeroporto, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza del furto della propria autovettura.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, qualificando il contratto concluso tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia.

Il medesimo esito veniva confermato anche in grado di appello, avendo pure la Corte di merito escluso l'obbligo di custodia, qualificando il contratto *de quo* come contratto di locazione atipico.

La soccombente proponeva ricorso in cassazione.

## SOLUZIONE

Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione chiarisce, ancora una volta, che in caso di furto di autovettura all'interno di un parcheggio meccanizzato, il gestore del parcheggio è tenuto al risarcimento del danno subito dal cliente, salvo che non abbia informato quest'ultimo, prima della conclusione del contratto (ossia prima dell'ingresso attraverso la sbarra metallica) dell'esonero di responsabilità. Mentre un avviso apposto solo all'interno del parcheggio oppure riportato sul retro del biglietto, erogato dalla macchinetta posta accanto alla sbarra, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del gestore, in quanto di tali avvisi il cliente viene a conoscenza solo dopo che il contratto si è oramai già concluso.

## QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte torna ad affrontare il tema delle conseguenze derivanti dal furto di veicolo parcheggiato presso un'area di parcheggio meccanizzata, a pagamento, confermando la conclusione per cui la responsabilità del gestore del parcheggio deve essere esclusa solo qualora egli, prima della conclusione del contratto, abbia portato a conoscenza dell'utente la natura di "parcheggio incustodito" del servizio offerto.

Il caso prospettato fornisce alla Suprema Corte l'occasione per ribadire il corretto inquadramento del **contratto di parcheggio**, il quale – come è noto – **non è disciplinato dalla legge** e, dunque, costituisce un contratto atipico.



Pertanto, con riferimento alla disciplina applicabile, superate la dottrina e la giurisprudenza minoritarie, secondo cui il contratto di parcheggio rientrerebbe nel contratto di locazione di area, con cui il gestore del parcheggio mette solo a disposizione del cliente un'area per la sosta del veicolo, senza assumere alcun obbligo di custodia dello stesso, **la giurisprudenza prevalente**, confermata dall'ordinanza in commento, riconduce le fattispecie analoghe a quella in esame al **contratto di deposito, in cui il gestore non mette soltanto a disposizione dell'utente uno spazio per la sosta ma assume anche l'obbligo di custodire e restituire il veicolo parcheggiato**, secondo quanto stabilito dall'art. 1766 c.c.

Il contratto non si costituisce secondo il tipico schema di proposta e accettazione, quanto piuttosto mediante un'**offerta al pubblico**, la quale è costituita dalla predisposizione dell'area di parcheggio, a cui fa seguito l'accettazione del cliente, rappresentata dall'immissione del veicolo in detta area.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la riconducibilità al contratto di deposito è dovuta al fatto che gli elementi caratterizzanti l'area di sosta, quali la sbarra automatica all'ingresso del parcheggio, la recinzione dell'area, il pagamento del biglietto, hanno **ingenerato nell'utente un legittimo affidamento circa l'obbligo di custodia in capo al gestore del parcheggio**.

In altre parole, proprio l'esistenza di protezioni, nell'area di parcheggio, volte a rendere difficile l'accesso da parte di terzi, determinerebbe l'utente a presumere che il parcheggio sia controllato e sorvegliato, con conseguente obbligo di custodia del veicolo da parte del gestore.

**Tale obbligo scaturisce** – secondo gli Ermellini – **anche dalla funzione sociale** che il contratto di parcheggio assolve, vale a dire l'esigenza di sottrarre al cliente ogni preoccupazione relativa alla custodia del veicolo.

Indirizzarsi ad un parcheggio meccanizzato a pagamento significa per l'utente non solo parcheggiare il veicolo, separandosene momentaneamente, ma anche avere la certezza di ritrovarlo nelle medesime condizioni in cui lo ha lasciato.

[2] Posto, quindi, che nella specie nell'oggetto del contratto di parcheggio è ricompresa l'obbligazione di custodia del veicolo (sul punto cfr. Cass. civ., 9895/2021), con l'ordinanza in commento gli Ermellini passano ad esaminare **le clausole di esonero della responsabilità** di cui possa eventualmente giovare il gestore del parcheggio.

Orbene, l'obbligazione suddetta sussiste anche in presenza di condizioni generali di contratto di segno contrario, le quali **richiedono necessariamente la negoziazione ed il consenso delle parti**.

**E tali non possono considerarsi le condizioni predisposte unilateralmente** dal gestore dell'area di parcheggio, quali ad esempio quelle riportate sul retro del biglietto erogato dalla

macchinetta o quelle contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio, **le quali non sono conoscibili all'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza**, come invece dovrebbe essere a norma dell'art. 1341, co1°, c.c.

Inoltre, ogni clausola di esonero delle responsabilità del gestore è da ritenersi **vessatoria** e, quindi, per essere efficace deve essere **indicata in maniera chiara ed univoca** all'utente, prima della conclusione del contratto (ad esempio su un cartello ben visibile, apposto prima dell'ingresso al parcheggio), quando ha ancora la possibilità di scegliere se concludere oppure no il contratto, **e deve necessariamente essere approvata per iscritto** a norma dell'art. 1341, co. 2°, c.c.

Inoltre, al fine di sostenere l'efficacia delle condizioni di esonero dalla responsabilità non potrebbe neppure dirsi che l'utente ha acquisito conoscenza delle stesse una volta parcheggiato il mezzo, ad esempio leggendo quanto scritto sul biglietto o sul cartello apposto all'interno dell'area di sosta, in quanto si tratterebbe di una conoscenza evidentemente acquisita in un momento successivo alla conclusione del contratto e, come tale, inidonea ad influire sul contenuto del contratto già concluso.

In definitiva, quindi, in casi analoghi a quello esaminato dalla Cassazione è possibile proporre domanda risarcitoria nei confronti del gestore del parcheggio, facendo valere la responsabilità *ex recepto* di quest'ultimo.

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging,  
negotiating, drafting**

Scopri di più

## Proprietà e diritti reali

---

# ***Successione a titolo particolare e legittimazione attiva all'azione di manutenzione***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo**

Scopri di più

**Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 3.9.2021 n. 23868, Presidente R.M. Di Virgilio, Estensore A. Casadonte**

**Massima:** *“Ai fini della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di manutenzione, la richiesta qualità di possessore del bene non è incompatibile con la possibilità che il soggetto che ha subito la molestia e quello che agisce processualmente per la tutela possessoria siano diversi, attesa la facoltà prevista dall’art. 1146, comma 2 c.c. di invocare in caso di successione a titolo particolare, inter vivos o mortis causa, il cumulo del possesso di chi esercitava il possesso al momento della turbativa con quello di chi lo esercita al momento del ricorso possessorio, sempre che ne sussista il titolo e l’instaurazione della relazione di fatto con il bene”.*

### **CASO**

Tizio, Caia e Sempronio presentavano ricorso ex art. 1170 c.c. proponendo azione di manutenzione per ottenere la demolizione di un terrapieno artificiale edificato a confine da Mevio con conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il giudice di prime cure disponeva, quindi, la rimozione del terrapieno con condanna delle spese di lite della parte soccombente. Tuttavia il Tribunale rigettava per difetto di legittimazione attiva delle medesime domande unitamente formulate da Tizio e Caia in quanto precedenti proprietari che avevano ceduto l’immobile a Sempronio.

Mevio, soccombente quanto alla domanda possessoria, conseguentemente, proponeva reclamo che veniva parzialmente accolto dal Collegio.

Contestualmente veniva proseguito giudizio di merito possessorio il quale si concludeva con la condanna alla demolizione e alla rimessione in pristino dei luoghi.

Anche avverso tale decisione Mevio proponeva gravame, fondato sulla contestazione della legittimazione attiva di Sempronio che alla data della turbativa non era ancora nel possesso

dell'immobile in quanto meramente **promissario acquirente** sulla base di un contratto preliminare con Tizio e Caia.

Invero, l'immobile era all'epoca condotto in locazione dalla compagna convivente di Sempronio, il quale al momento della molestia era semplice detentore e non possessore dello stesso.

La Corte d'Appello rigettava tuttavia il gravame poiché il ricorso possessorio veniva presentato congiuntamente dal promissario acquirente Sempronio e dai promissari venditori, Tizio e Caia, avvalendosi quindi del titolo di acquisto e del possesso dei suoi danti causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., unendolo al proprio che esisteva al momento di instaurare il ricorso possessorio.

Ulteriormente, i giudici di secondo grado ritenevano irrilevante che Tizio e Caia non avessero svolto attività nella fase del merito giacché la stessa non costituisce un giudizio diverso da quello possessorio.

Conseguentemente, Mevio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado sulla base di tre motivi a cui resistevano con controricorso Tizio e Sempronio.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle controparti.

## QUESTIONI

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., comma 2, e art. 1170 c.c., comma 1, per avere riconosciuto la legittimazione a **Sempronio** che al momento della turbativa non era possessore ma mero **detentore** in forza della stipula del preliminare di vendita.

Invero, secondo il ricorrente l'accessione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, poteva essere invocata solamente dall'acquirente, quale successore a titolo particolare, sempre che egli fosse stato già nel possesso al tempo della molestia e tuttavia non risulti possessore da oltre un anno come previsto dall'art. 1170 c.c., comma 2, per poter esperire l'azione di manutenzione.

Con la seconda doglianza si censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., comma 2, per avere la Corte territoriale ritenuto che Sempronio avesse esercitato la facoltà di avvalersi del titolo di acquisto e del possesso del suo dante causa;

Infine, con il terzo motivo Mevio asseriva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso la Corte di pronunciarsi sulla dedotta non corretta applicazione dell'accessione del possesso.

La Corte riteneva i tre motivi strettamente connessi e, pertanto, esaminabili congiuntamente.

Risultando pacifico che **la realizzazione del terrapieno a distanza non legale configura molestia** nei confronti della quale situazione è possibile agire con **la tutela manutentiva**, la prima censura pone la questione sull'identificazione dei soggetti, ossia se il molestato/danneggiante e chi agisce in sede possessoria debbano essere il medesimo soggetto.

L'art. 1146 c.c. nel comma 1, consente di unire **il possesso di soggetti diversi**, quello del *de cuius* con l'erede, successore a titolo universale, nel comma 2 quello del successore a titolo particolare, sia *mortis causa* che *inter vivos* con il rispettivo dante causa.

La continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, senza fornire prova dell'apprensione del bene.

Pertanto, il coerede che dopo la morte del *de cuius* sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza la necessità di interversione del titolo del possesso. Orbene, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in termini di esclusività, ossia qualora il coerede goda del bene con modalità incompatibile con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non *uti condominus*.

In tal senso, non è rilevante che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti dal fare lo stesso, giacché sussiste **la presunzione *ius tantum*** che egli abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri coeredi<sup>[1]</sup>.

Al contrario, ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi **il trasferimento del possesso da un soggetto all'altro e il successore a titolo particolare** possa unire al proprio il possesso del dante causa è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione **in un titolo** astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene. Pertanto, data la tipicità dei negozi traslativi reali, l'oggetto del trasferimento non può essere il mero potere di fatto sulla cosa<sup>[2]</sup>.

Oltretutto, l'acquirente a titolo particolare del bene deve fornire la prova del concreto esercizio del possesso sul bene, risultando, invece, irrilevante nonché inidonea la mera produzione del titolo di acquisto<sup>[3]</sup>.

Tale principio, c.d. *accessio possessionis*, stabilito dall'art. 1146, comma 2, c.c., fa riferimento non solo per il computo del termine utile per l'usucapione ma anche in ordine ai requisiti temporali delle azioni possessorie e, pertanto, il termine per la proposizione di dette azioni entro l'anno dallo spoglio o dalla turbativa **va accertato, non compiendo il relativo calcolo dalla data del trasferimento della cosa, bensì tenendo presente pure il possesso del dante causa**<sup>[4]</sup>.

In merito al calcolo del termine, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una

pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi solo se quelli successivi, essendo strettamente legati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività. Al contrario, qualora ogni atto presenti delle caratteristiche proprie che, escludono l'ipotesi precedente, il termine decorrerà dall'ultimo atto<sup>[5]</sup>.

Nel caso di specie era stato accertato che all'epoca della realizzazione del terrapieno, Sempronio era detentore dell'immobile occupandolo quale convivente della compagna locataria e che, quindi, possessori seppure mediati erano i coniugi Tizio e Caia con cui Sempronio aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita.

Del pari risultava accertato che Sempronio era incontestabilmente possessore dopo avere stipulato il definitivo contratto di trasferimento dell'immobile continuando a viverci dopo il rogito e divenendone possessore esclusivo per effetto della sopravvenuta titolarità.

Per ultimo, era accertato che l'azione di manutenzione era stata proposta unitamente dai proprietari possessori Tizio e Caia al momento della molestia denunciata e da Sempronio divenuto possessore al momento della proposizione della domanda possessoria.

*Orbene, "ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di manutenzione la richiesta qualità di possessore del bene non è incompatibile con la possibilità che il soggetto che ha subito la molestia e quello che agisce processualmente per la tutela possessoria siano diversi, attesa la facoltà prevista dall'art. 1146, comma 2 c.c. di invocare in caso di successione a titolo particolare, inter vivos o mortis causa, il cumulo del possesso di chi esercitava il possesso al momento della turbativa con quello di chi lo esercita al momento del ricorso possessorio, sempre che ne sussista, come accertato nel caso di specie, il titolo e l'instaurazione della relazione di fatto con il bene".*

Pertanto, legittimato a proporre azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. è il solo possessore, e non anche il detentore, dovendosi comunque ricollegare la presunzione di possesso, ex art. 1141 c.c., ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, secondo la definizione contenuta nell'art. 1140 c.c..

Va, per contro, rilevato che detta presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà, sia che si tratti di detenzione qualificata, sia di mera disponibilità materiale del bene, o detenzione semplice<sup>[6]</sup>.

<sup>[1]</sup> Cass. civ., sez. II, Ord. n. 966/2019.

<sup>[2]</sup> Cass. civ., sez. II, Ord. n. 20715/2018.

<sup>[3]</sup> Cass. civ., sez. II, Sent. n. 5760/2004.

<sup>[4]</sup> Cass. civ., sez. II, Sent. n. 1943/1981.

[5] Cass. civ. sez. II, Ord. n. 16053/2019.

[6] Cass. civ. sez. II, Ord. n. 1824/2000 e Cass. civ., sez. II, Ord. n. 22642/2018.

Master di specializzazione

## Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo

Scopri di più



## Diritto e procedimento di famiglia

---

# ***La restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento non dovute***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Nuovo processo di famiglia: l'istruttoria e le impugnazioni**

Scopri di più

### **Cassazione civile sez. I, ordinanza del 14/11/2023 n.31635**

Assegno di mantenimento al coniuge – restituzione

(art. 156 e 2033 c.c.)

**Massima:** *“Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio di primo o di appello, l'inesistenza ab origine, dei presupposti per il diritto all'assegno di mantenimento anche se riconosciuto in sede presidenziale in via provvisoria, il coniuge che ha versato il mantenimento può chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.”*

### **CASO**

Nel procedimento di separazione giudiziale, il tribunale di Messina dispone, in via provvisoria, l'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie.

Tuttavia, in seguito ad una istruttoria completa, e con la pronuncia definitiva, il tribunale respinge la domanda di assegno di mantenimento della donna.

In appello la Corte ha confermato la decisione negando l'assegno alla moglie, ma ha respinto la domanda di restituzione del denaro già corrisposto dall'uomo in forza del provvedimento provvisorio in base al principio di irripetibilità dei crediti alimentari.

Sulla questione della restituzione il marito ricorre in Cassazione. Secondo il ricorrente, le somme versate alla moglie non potevano avere funzione alimentare, ossia di fornire il minimo per la sussistenza della persona che non può procurarsi da sola il sostentamento, dato che secondo gli accertamenti del tribunale, la stessa risultava lavorare da anni “in nero” presso lo studio del padre ed era proprietaria di beni immobili.

Il marito, inoltre, lamentava anche il non corretto comportamento della donna che si era

rifiutata in malafede, di esibire in giudizio la propria documentazione reddituale.

La Corte di Cassazione ha rinviato la causa in attesa dell'esame, da parte delle Sezioni Unite, della questione relativa all'irripetibilità degli assegni erogati in occasione delle situazioni di crisi matrimoniale.

## **SOLUZIONE**

L'ordinanza in esame è conforme a quanto statuito dalle sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. S.U. n. 32914/2022). Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte ha specificato che nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza originaria dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile – anche se riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore – opera la regola generale di cui all'art. 2033 c.c. – secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di richiederne la restituzione.

Il principio non vale per i 'fatti sopravvenuti' che modificano l'assetto economico dei coniugi e che consentono sempre una revisione delle condizioni stabilite.

Nel caso in esame, dunque, il riconoscimento dell'originaria mancanza dei presupposti per il versamento del mantenimento attribuito in sede presidenziale, determinava la piena irripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave: non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa.

### **Eccezioni alla regola di restituzione.**

Nella sentenza resa a sezioni unite la Cassazione ha specificato che il principio di irripetibilità è applicabile nel caso in cui ci sia (sotto il profilo della quantificazione) una semplice rimodulazione al ribasso dell'assegno, purché si tratti di somme di denaro di entità modesta.

Ciò è giustificato dall'esistenza del generale principio di solidarietà post-familiare e in base alla presunzione che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di accertata debolezza economica.

Seminario di specializzazione

**Nuovo processo di famiglia: l'istruttoria e le impugnazioni**

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***Postergazione ex art. 2467 c.c. del finanziamento soci “travestito” da fornitura di merce***

di Virginie Lopes, Avvocato

Master di specializzazione

**Diritto vitivinicolo**

Scopri di più

[Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 30 ottobre 2023, n. 30089](#)

**Parole chiave:** Società – Finanziamenti dei soci – Postergazione

**Massima:** *“Posto che rientra nella categoria dei finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma”, a norma dell’art. 2467 c.c., ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento – abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d’uso dei pagamenti del settore – può essere idonea ad integrare un finanziamento per il quale si applica al relativo credito di rimborso il regime civilistico della postergazione.”*

**Disposizioni applicate:** art. 2467 c.c.

La vicenda in esame trae la sua origine da un’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva provveduto ad insinuare il proprio credito per forniture di merci eseguite al passivo del fallimento di una S.r.l. . La creditrice, che era altresì socia della medesima S.r.l., aveva inoltre concesso all’atto delle forniture di merci sistematiche, quanto abnormi, dilazioni di pagamento, il che si desumeva dal fatto che tali dilazioni erano di gran lunga superiori a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori ed alla prassi del settore.

Il giudice delegato incaricato della procedura di Fallimento della S.r.l. aveva infatti ammesso al passivo della medesima il credito per fornitura di merci in postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.. La società creditrice, intendendo contestare tale postergazione, aveva proposto opposizione allo stato passivo.

Successivamente, poiché anche il Tribunale di prime cure aveva respinto la pretesa della creditrice, considerando che il meccanismo instaurato tra la socia fornitrice e la S.r.l. si apparentava ad un finanziamento soci, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2467 c.c., tenuto conto anche del fatto che la S.r.l. si trovava in condizioni di squilibrio patrimoniale e

finanziario, la creditrice era ricorsa in Cassazione.

La creditrice sosteneva infatti che la qualifica del Tribunale di prime cure del suddetto meccanismo quale finanziamento soci postergato *ex art. 2467 c.c.* fosse errata, contestando pertanto la postergazione del rimborso del proprio credito rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori.

Nella propria ordinanza, la Corte di Cassazione ha innanzitutto specificato che il termine “finanziamento” di cui all’art. 2467 c.c. non fosse esclusivamente riferito ai soli contratti di credito, ma riguardasse qualsiasi forma di finanziamento, compresa pertanto qualsivoglia attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione<sup>[1]</sup>.

Orbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione – così come avevano fatto il Giudice Delegato e il Tribunale di prime cure – ha ritenuto che la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata dalla sistematica ed abnorme dilazione di pagamento integrasse la nozione di finanziamento *ex art. 2467 c.c.*, giacché grazie **(i)** al sistematico mancato pagamento di un debito scaduto o il suo pagamento con un ritardo abnorme, in palese contrasto con la prassi del settore, palesemente difforme da ogni prassi commerciale e **(ii)** al continuo beneficiare delle forniture della creditrice, la S.r.l. debitrice aveva mantenuto la possibilità di spostare la liquidità su altri pagamenti o investimenti, usufruendo di un’operatività che, diversamente, non avrebbe avuta.

Infatti, hanno sottolineato gli ermellini come un normale operatore economico terzo e razionale avrebbe **(i)** tollerato da parte del debitore pagamenti ritardati, ma senza continuare a rifornirlo oppure **(ii)** continuato a rifornirlo, ma chiedendo il pagamento di un sostanzioso acconto e/o stendendo un piano di rientro oppure ancora **(iii)** chiesto il rilascio di determinato garanzie.

Al termine del suo ragionamento, la Corte Suprema ha considerato che le agevolazioni fornite dalla società creditrice nel caso di specie fossero tali da ritenere che la fornitura di merci costituisse un finanziamento anomalo o “sostitutivo del capitale”, dato che nessun altro creditore sul mercato del credito lo avrebbe mai concesso, senza un minimo di garanzie e comunque non a quelle condizioni, giacché la S.r.l. risultava già in situazione di difficoltà finanziaria.

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso della creditrice ricorrente.

<sup>[1]</sup> Cass. n. 3017/2019; Cass. n. 6104/2019.

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Il trattamento del debito c.d. promiscuo nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento***

di **Valentina Baroncini**, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**Legal innovation e digital lawyer**

Scopri di più

Trib. Milano, 20 ottobre 2023, Est. Giani

### **[1] Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Debitoria c.d. promiscua – Inammissibilità.**

**Massima:** *“Deve essere condiviso l’orientamento, espresso da ultimo da Cass., 26 luglio 2023, n. 22699, per cui in presenza di una debitoria mista o c.d. promiscua, caratterizzata dal permanere di debiti maturati nell’ambito del pregresso esercizio dell’attività d’impresa, è inammissibile l’accesso alla procedura del consumatore, riservata esclusivamente alla definizione di debiti di natura consumeristica. Peraltro, la persona fisica titolare di obbligazioni miste, nell’impossibilità ad accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, può comunque conseguire l’esdebitazione mediante l’istituto della liquidazione controllata”.*

### **CASO**

[1] La pronuncia del Tribunale di Milano contribuisce ad arricchire l’accesso dibattito (soprattutto giurisprudenziale, ma anche dottrinale) riguardante la possibilità per il soggetto gravato da una situazione debitoria c.d. promiscua (ossia, composta da obbligazioni miste, derivanti sia dal soddisfacimento di esigenze personali o familiari, sia dall’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel caso di specie, si trattava di un soggetto persona fisica ancora titolare, al momento della richiesta di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di obbligazioni maturate nell’ambito del pregresso esercizio di attività d’impresa, poi cessata.

### **SOLUZIONE**

[1] Il Tribunale di Milano, anche richiamando il recente arresto di Cass., 26 luglio 2023, n.

22699 – la quale, offrendo continuità (ancorché in maniera un poco semplicistica) al noto precedente di Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869 (in *Fallimento*, 2016, 661 ss., con nota di F. Pasquariello, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*), ha affermato che la qualifica di consumatore debba essere stabilita avendo riguardo alla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare, verificando se, nel momento in cui erano state assunte, il soggetto avesse agito come consumatore o come professionista -, nega l'accesso alla procedura al soggetto istante, ribadendo come la ristrutturazione dei debiti del consumatore debba essere riguardata come procedura esclusivamente riservata alla definizione di debiti di natura consumeristica.

Il giudice milanese precisa, inoltre, che la persona fisica titolare di debiti c.d. promiscui, nell'impossibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, può comunque conseguire l'esdebitazione mediante l'accesso alla liquidazione controllata.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal Tribunale milanese rientra tra quelle maggiormente controverse in materia di sovraindebitamento e riguarda la possibilità, per il soggetto gravato da una situazione debitoria c.d. mista o promiscua – ossia, caratterizzata da obbligazioni contratte sia per il soddisfacimento di interessi personali o familiari, sia in conseguenza dell'attività imprenditoriale o professionale svolta – di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. CCII.

A questo proposito, ricordiamo come tale norma riservi l'accesso alla procedura al «consumatore sovraindebitato»: a sua volta, la figura del consumatore è oggetto di specifica definizione ad opera dell'art. 2, 1° co., lett. e), CCII, nei termini di «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta [...]».

Il CCII, dunque, sceglie (condivisibilmente, si crede) di abbandonare la nozione speciale originariamente adottata dall'art. 6 della l. 27 gennaio 2012, n. 3, che considerava consumatore il debitore persona fisica che avesse assunto obbligazioni *esclusivamente* per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Sul significato di tale definizione era intervenuta la già richiamata Cass., n. 1869/2016, la quale aveva chiarito come la stessa non escludesse dalla possibilità di essere qualificati consumatori coloro che esercitassero o avessero esercitato attività di impresa o professionale, purché al momento della presentazione del piano non fossero residue obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività: sulla base di tale interpretazione, dunque, era recisamente esclusa la possibilità di ammettere un soggetto al piano del consumatore allo scopo di comporre, al suo interno, il c.d. debito promiscuo.

Dalla definizione adottata dal CCII scompare, come visto, l'avverbio “esclusivamente” su cui, almeno in parte, si reggeva l'interpretazione restrittiva a suo tempo adottata dal giudice di legittimità. Ciò, in effetti, potrebbe aprire a una lettura maggiormente estensiva della nozione



di consumatore e, conseguentemente, dell'ambito applicativo della ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, permettendo di considerare consumatore il soggetto attualmente titolare anche di obbligazioni derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di consentirgli l'accesso alla procedura e ivi comporre il proprio debito c.d. promiscuo (questa, in effetti, è l'opinione preferita da chi scrive, ad esempio esposta già in V. Baroncini, *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della l. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2019, 407).

Sul punto, appare senz'altro interessante vagliare lo stato dell'arte presso la nostra giurisprudenza di merito (già si è detto dell'attuale posizione della Suprema Corte, recentemente espressasi a favore del mantenimento di una lettura restrittiva).

I tentativi di far prevalere una lettura maggiormente liberale, al momento, paiono guidati soprattutto dal Tribunale di Reggio Emilia, il quale già in diverse occasioni ha affermato che “deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali” (così, Trib. Reggio Emilia, 20 ottobre 2022, 13 febbraio 2023 e 9 maggio 2023, tutte reperibili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). Nello stesso senso si è espresso anche Trib. Pesaro, 20 settembre 2023 (sempre reperibile su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), che ha ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il soggetto gravato da una situazione debitoria c.d. promiscua, con debiti, nel caso di specie, “in minima parte relativi alla pregressa attività d'impresa del ricorrente”.

È doveroso ammettere, però, come l'orientamento attualmente maggioritario appaia assestato a favore di un'interpretazione restrittiva della qualifica di consumatore legittimato ad accedere alla ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII. Oltre alla pronuncia del Tribunale di Milano oggetto del presente commento (e all'arresto della Cassazione del luglio 2023) possiamo infatti ricordare Trib. Bologna, 30 dicembre 2022 (in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)), che ha chiaramente affermato che “il soggetto che abbia contratto debiti non ancora soddisfatti di natura sia imprenditoriale o professionale che di natura privata non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore”; e C.App. Bologna, 16 giugno 2023 (in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), che ha riformato la citata Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2023, non ritenendo di condividere il principio per cui la debitoria c.d. promiscua consente alla persona fisica di ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, sul rilievo della eterogeneità del passivo e della presenza in esso di obbligazioni consumeristiche; la Corte bolognese, in particolare, ha ribadito che ove l'obbligazione da ristrutturare sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa abbia natura commerciale, per cui ove sia sorta con tale connotazione, non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell'insorgenza del debito.

Una questione destinata a legarsi a doppio filo a quella appena esaminata – parimenti affrontata dal Tribunale milanese – è poi quella relativa alla possibilità, per l'imprenditore che



abbia cessato la propria attività d'impresa ma risulti tuttora gravato di debiti contratti in relazione al suo pregresso svolgimento, di accedere al concordato minore (evidentemente, in forma liquidatoria), una volta preclusa la strada della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A complicare il quadro – e a fraporsi alla possibilità di offrire una soluzione ragionevole al quesito –, subentra infatti l'art. 33, 4°co., CCII, dove è previsto che «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore [...] presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile»: è evidente, infatti, che un'interpretazione letterale di tale norma significherebbe precludere all'imprenditore cessato (non solo la possibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, sulla scia della giurisprudenza maggioritaria poc'anzi richiamata, ma anche) l'accesso al concordato minore, limitando le sue facoltà di composizione del proprio dissesto e di esdebitazione alla sola liquidazione controllata; in altri termini, sarebbe a tale soggetto preclusa la possibilità di accedere a una procedura di composizione della crisi di natura negoziale, residuando unicamente l'alternativa liquidatoria, vanificando il *favor* per le prime chiaramente sotteso all'intera riforma del diritto concorsuale.

Proprio per questo motivo, parte della giurisprudenza di merito (invero, probabilmente maggioritaria) ha ridotto l'ambito applicativo del richiamato art. 33, 4°co., CCII al solo imprenditore collettivo, conseguentemente ammettendo che la cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese non sia ostativa all'apertura di procedura di concordato minore (liquidatorio) *ex art.* 74 CCII (così, per prima, Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023; conf., Trib. Ancona, 11 gennaio 2023; Trib. Rimini, 15 febbraio 2023; Trib. La Spezia, 30 agosto 2023, tutte reperibili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

In senso contrario si segnala, tuttavia, Trib. Torino, 24 luglio 2023 (in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), che ha affermato l'inammissibilità della proposta di concordato minore formulata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 33, 4°co., CCII, che non opererebbe alcuna distinzione tra imprenditore individuale o collettivo: questa, peraltro, è la stessa conclusione raggiunta dal Tribunale milanese, che nel provvedimento in commento ha limitato le opzioni a disposizione della persona fisica titolare di debiti c.d. promiscui alla sola liquidazione controllata.

Per concludere sul punto si segnala, anche sotto questa prospettiva, la posizione particolarmente liberale del Tribunale di Reggio Emilia, il quale, sulla scorta dell'interpretazione estensiva della qualifica di consumatore poco sopra ricordata, ha concluso per la possibilità di considerare come consumatore anche il soggetto le cui uniche passività derivano dall'attività d'impresa già svolta in passato con ditta individuale cancellata da oltre un anno, con conseguente facoltà di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista *ex artt.* 67 ss. CCII (Trib. Reggio Emilia, 9 maggio 2023, cit.).

## Diritto Bancario

---

# ***Commissione di anticipata estinzione e TEG***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Passaggio generazionale dell'impresa e il patrimonio familiare**

Scopri di più

Come noto, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento); non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, ossia rispettivamente il regolare adempimento e l'inadempimento del contratto (Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 31734/2023).

Tanto premesso, deve ormai considerarsi consolidato l'orientamento di legittimità (da ultimo Cass. n. 31734/2023) secondo cui, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni negoziali (Cass. n. 7352/2022; Cass. n. 23866/2022).

A supporto di questo indirizzo è spesso invocato il c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass. n. 7352/2022 e, in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. Un., n. 16303/2018).

La predetta commissione costituisce, infatti, un importo forfettizzato previsto in favore del mutuante, per il caso in cui venga pattuito, ed esercitato, il diritto di recesso (ad opera del mutuatario), avente la funzione di porre riparo agli svantaggi derivanti al mutuante dalla chiusura anticipata del rapporto, mentre gli interessi moratori costituiscono un risarcimento forfettizzato del pregiudizio conseguente al ritardo nella restituzione del denaro.

La commissione di estinzione anticipata non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlato corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata

dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta di un importo dovuto nel caso di scioglimento dagli impegni negoziali (Cass. n. 7352/2022).

Seminario di specializzazione

## Passaggio generazionale dell'impresa e il patrimonio familiare

Scopri di più

## Soft Skills

---

# Greenwashing e dintorni

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Master di specializzazione

## Reati informatici e cybersecurity

Scopri di più

Per chi si occupa di comunicazione, il tema del greenwashing è quanto mai affascinante.

Ma questo articolo -e quelli che seguiranno, visto che l'argomento si presta ad essere approfondito- è rivolto a tutti quei professionisti, avvocati in primis, che si troveranno ad assistere in tal senso i loro clienti, o perché parte lesa o perché accusati di pratiche scorrette.

D'altra parte, il greenwashing non è semplicemente fastidioso, è proprio pericoloso.

In un'economia di mercato, il consumatore è sovrano e come tale ha la capacità di inviare segnali anche molto decisi attraverso i suoi acquisti: il verde dell'ambiente si trasforma rapidamente nel verde delle banconote – si conceda qui di comprenderle tutte per estensione- e risulta quindi chiaro quanto questa crescente accezione del colore della speranza (altro tema affascinante, quello dell'uso dei colori come richiamo di sensazioni, emozioni e significati) sia quindi una forza potente in grado di spingere l'economia verso scelte mirate a salvaguardare l'ambiente.

E come si forma il consumatore un'idea più o meno precisa di che cosa, dove, da chi e come acquistare? Pubblicità, messaggi aziendali, brochure, social media e altri strumenti di comunicazione sono a loro disposizione per convogliare l'impegno (se ce n'è uno) dell'emittente e consentire ai destinatari di farsi un'opinione. Ma che cosa succede se qualcosa in questa equazione fa corto circuito?

Le cattive pratiche riconducibili a ciò che, per velocità, viene definito greenwashing, hanno già fatto diversi danni, facendo precipitare il livello di fiducia dei consumatori ai minimi storici e producendo, così, almeno due gravi conseguenze:

- scoraggiarli dall'esercitare il loro potere attraverso gli acquisti,
- confondere completamente la loro opinione riguardo a un mercato che, pur offrendo anche soluzioni virtuose, le rende di fatto indistinguibili rispetto a quelle che invece virtuose non sono.

E così, in sintesi, i consumatori, confusi e diffidenti, rinunciano a premiare con i loro acquisti le aziende sincere (che infatti, coerentemente, comunicano il loro impegno), non si orientano verso prodotti rispettosi dell'ambiente e finiscono con il disinnescare quella forza di mercato che potrebbe esercitare una pressione anche sulle altre aziende, spingendole a muoversi verso scelte più verdi.

Il greenwashing diventa così l'agente sabotatore dell'intero movimento verso la sostenibilità ambientale.

Regolare, quindi, le modalità con cui si comunica ai consumatori è diventato imperativo per contrastare il greenwashing e permettere alle persone di fare scelte consapevoli basate su informazioni attendibili.

L'attenzione dei regolatori in tale direzione non è stata immediata e ancora adesso manca una vera e propria normativa, ma l'Europa ci sta lavorando e molte altre istituzioni, nel corso degli anni e ciascuna riferendosi alle leggi del proprio paese, hanno prodotto delle linee guida per scongiurare le pratiche scorrette che, soprattutto agli inizi, erano spesso involontarie e frutto di scelte dettate dalla non conoscenza del tema e da un po' di trascuratezza più che non da vere intenzioni truffaldine.

Ma detto tutto questo, da dove nasce e che cosa si intende con il termine greenwashing?

Volendo risalire alle vere origini del termine, la genesi è davvero antichissima e muove addirittura dal Vangelo di Matteo quando l'apostolo nomina i sepolcri imbiancati, "all'esterno belli a vedersi, ma dentro pieni di ossa di morti e di ogni putridume".

Da quell'"imbiancati" sono poi stati gli anglosassoni a derivarne l'espressione "white washing", ossia la pratica di dare una "una mano di bianco" per nascondere sporco e macchie.

Nel 1983, l'ambientalista Jay Westerveld, ha poi colorato di verde il "washing", inventando il neologismo greenwashing dopo aver soggiornato in un albergo che -come tanti peraltro- proponeva agli ospiti di riutilizzare gli asciugamani usati per evitare di sprecare acqua e disperdere detersivi nell'ambiente (fin qui tutto bene) millantando una sensibilità ecologica che era, però, del tutto assente nel resto dell'hotel e che, quindi, tradiva piuttosto l'interesse dell'albergatore a godere unicamente dei cospicui risparmi che derivavano dalla riduzione dei lavaggi della biancheria usata nei bagni.

Un pizzico di verità -verde ovviamente- per nascondere altre intenzioni, oppure la pratica di presentare come ecosostenibili parte delle proprie attività per occultarne l'impatto ambientale negativo complessivo o, ancora, lavarsi la coscienza facendo qualcosa di verde: tutte alternative, neanche troppo dissimili, riconducibili a un'unica espressione, "ambientalismo di facciata".

Sia chiaro: non si tratta affatto di fare beneficenza o essere dei filantropi. Al contrario, è una

questione del tutto economica: essere davvero green, come già è stato detto, apporta, tra gli altri, dei benefici in termini di reputazione e posizionamento che si traducono in conseguenti vantaggi assolutamente monetizzabili. Ma il punto cruciale è proprio nel fatto di “essere”: se l’interesse verso reali politiche ambientali non esiste ma viene comunque proclamato per attirare l’attenzione dei consumatori, migliorare la propria immagine o, ancora, per distogliere l’attenzione da altre dinamiche aziendali che di verde non hanno nulla, allora sì, si tratta di greenwashing e va contrastato con decisione.

Master di specializzazione

## Reati informatici e cybersecurity

Scopri di più